CONVENZIONE QUADRO FRA AGENZIA FORESTAS
E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

Tra

l'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna, con sede in Viale Merello 86, 09123 Cagliari, Codice Fiscale 03669190922, rappresentata dall'Amministratore Unico, Prof. Giuseppe Pulina, nato a XXXXXX il XX/XX/XXXX (d'ora innanzi denominata «Agenzia»)

e

L'Università degli Studi del Molise - Dipartimento di Bioscienze e Territorio, con sede legale in via de Sanctis, 86100 Campobasso, codice fiscale 92008370709, rappresentato dal Rettore Prof. Gianmaria Palmieri, nato a XXXXX l'XXXXXXXXX (d'ora innanzi denominato«Dipartimento») e con sede operativa in Contrada Fonte Lappone, 86090 Pesche.

premesso

- che l'Agenzia supporta la Regione Sardegna sui temi della gestione forestale ambientale, della multifunzionalità e della tutela del paesaggio forestale e rurale, della ricerca e del trasferimento dell'innovazione tecnologica e che rappresenta un interlocutore di rilievo per le attività di formazione per i Corsi di Laurea nei quali intervengono i docenti del Dipartimento;

- che il Dipartimento promuove la crescita culturale e scientifica sui temi dell'inventariazione, monitoraggio, pianificazione e gestione delle risorse forestali della regione Mediterranea e che rappresenta un interlocutore di rilievo per la gestione forestale ambientale, della multifunzionalità e della tutela del paesaggio forestale e rurale, della ricerca e del trasferimento dell'innovazione tecnologica per l'Agenzia;

considerato che

- l'Agenzia ed il Dipartimento intendono attivare una collaborazione per la promozione e svolgimento di attività didattiche, di ricerca, di trasferimento dell'innovazione tecnologica, di formazione e di orientamento professionale rivolte ai Corsi di Studi presenti presso l'Ateneo dell'Università degli Studi del Molise;
- che la convenzione stabilisce una cooperazione tra le amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune, che l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico e che le amministrazioni partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività (formazione,

ricerca e trasferimento tecnologico) interessate dalla cooperazione;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - *Finalità dell'accordo*

Finalità dell'accordo è quella di attivare una collaborazione per la promozione e lo svolgimento di attività di ricerca, di trasferimento dell'innovazione tecnologica, di divulgazione scientifica, di formazione ai Corsi di Studi presenti presso l'Ateneo dell'Università degli Studi del Molise, di aggiornamento professionale per il personale e i settori di competenza dell'Agenzia di cui alla legge regionale della Regione Sardegna n. 8/2016;

Articolo 2 - *Oggetto della collaborazione*

La collaborazione riguarda l'attività di supporto alla didattica erogata per i Corsi di laurea presenti presso l'Ateneo dell'Università degli Studi del Molise, l'aggiornamento professionale per il personale dell'Agenzia e la collaborazione fra Agenzia e Dipartimento nel campo della ricerca, dell'innovazione tecnologica e della divulgazione scientifica l'attività di ricerca nelle tematiche di comune interesse e delle scienze forestali e ambientali in generale.

L'Agenzia si impegna ad offrire al Dipartimento il supporto per attività formative assicurando:

- la collaborazione di proprio personale qualificato ed identificato all'uopo per lo svolgimento di attività di *stage* e formative;
- la possibilità di accesso, per studenti, docenti e ricercatori impegnati nei Corsi di laurea presenti presso l'Ateneo dell'Università degli Studi del Molise alle strutture dell'Agenzia ubicate sul territorio regionale, previo interlocuzione finalizzata all'accertamento della contingente disponibilità delle stesse.

Le attività di collaborazione offerte dalla presente convenzione, nell'ambito dei settori di cui al punto precedente, riguardano:

- l'organizzazione e la realizzazione di *stage* didattici e cicli di esercitazioni a carattere residenziale rivolti agli studenti dei corsi di laurea promossi e sostenuti dal Dipartimento;
- l'assistenza e il supporto nello svolgimento di tesi di laurea, progetti ed elaborati previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- l'organizzazione e la realizzazione di visite didattiche;
- l'organizzazione di conferenze, convegni, e seminari.

Il Dipartimento si impegna ad offrire all'Agenzia il supporto per attività formative e per i programmi di ricerca e innovazione tecnologica comuni, assicurando con il proprio personale e strutture:

- lo svolgimento di insegnamenti, lezioni, giornate informative e di aggiornamento

professionale a favore del personale dell'Agenzia relativi ai settori di competenza dell'Agenzia stessa;

- l'utilizzo delle aule, dei laboratori e strutture a favore del personale dell'Agenzia per attività di formazione, ricerca, divulgazione e trasferimento tecnologico;
- collaborazione per realizzazione di progetti di ricerca di comune interesse;
- l'organizzazione e la realizzazione di visite;
- l'organizzazione di conferenze, convegni, e seminari.

Articolo 3 - *Impegno di reciprocità*

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, l'Agenzia e il Dipartimento si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività formativa, di ricerca e di innovazione tecnologica.

Articolo 4 - *Responsabili dell'accordo*

l'Agenzia indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo il Direttore Generale Dott. Antonio Casula;

Il Dipartimento indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo il Prof. Marco Marchetti.

Articolo 5 - *Copertura assicurativa*

Il Dipartimento garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli studenti/ laureandi/ specializzandi/ dottorandi che potrebbero frequentare i locali e le strutture dell'Agenzia per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca di cui all'art.2.

L'Agenzia garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività didattiche e di ricerca.

Art. 6 - *Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal Decreto legislativo 81/2008*

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nella collaborazione, che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture dell'Agenzia e del Dipartimento, sono esposti a rischi, sono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n.81/2008.

Al riguardo, le parti concordano, ai sensi dell'art.10 del già citato decreto n.363/98, che quando il personale di una delle parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui alla normativa

vigente da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali per la protezione della salute dei lavoratori e degli studenti, compresa la formazione, l'informazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Resta a carico del datore di lavoro, per il proprio personale e per i soggetti ad esso equiparati, in funzione dei rischi specifici accertati, la sorveglianza sanitaria e la fornitura dei DPI idonei per lo svolgimento delle attività. A tale riguardo ciascuna parte tramite il proprio Medico competente, si impegna a trasmettere all'altra la relativa documentazione di legge al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati.

L'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e gli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori è regolamentato nel Titolo III del capo II del D.Lgs 81/08. Nel caso di attività fuori sede, la fornitura dei DPI è a carico del datore di lavoro.

I datori di lavoro dell'Agenzia e del Dipartimento, anche tramite i rispettivi Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui dati riportati nei documenti di sicurezza in esito alla valutazione dei rischi. Ai fini della prevenzione dai rischi lavorativi, l'Agenzia ed il Dipartimento coordinano i rispettivi interventi di prevenzione onde eliminare i pericoli derivanti da possibili interferenze tra le attività da ciascuno eseguite e cooperano all'attuazione delle misure di sicurezza incidenti sui rischi delle attività svolte da ciascun datore di lavoro che possono coinvolgere i soggetti impegnati nell'attività didattica.

Il personale coinvolto nell'attività e i soggetti ad esso equiparati, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

I soggetti del presente accordo garantiscono che le strutture e i relativi impianti, le macchine, le attrezzature, utilizzate per le esigenze della attività didattica sono in piena regola con le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi.

Articolo 7 - *Durata dell'accordo, procedura di rinnovo, facoltà di recesso e costi.*

Il presente accordo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per iscritto con atto approvato dagli organi competenti di entrambe le parti.

Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.

La presente convenzione non comporta oneri finanziari aggiuntivi per le parti.

Articolo 8 - *Proprietà dei risultati e pubblicazioni*

1. I risultati e la documentazione derivanti dal presente accordo sono di proprietà di tutte le parti sottoscrittrici, che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali degli autori/ricercatori coinvolti.

2. I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di

pubblicazione senza necessità di ulteriori autorizzazioni.

3. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento al presente accordo di collaborazione.

Articolo 9 - *Controversie*

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione dal presente accordo è competente a decidere il Foro di Cagliari.

Articolo 10 - *Registrazione e spese*

Il presente Accordo, redatto in unico originale, sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 07.03.2005 n. 82 e dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 07/08/1990 n. 241, sarà registrata/o in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi del Molise ai sensi art. 15, DPR n. 642/72, autorizzazione n. 3366 del 01.07.1999 concessa con Decreto del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Entrate per il Molise.

PER
L'AGENZIA FORESTALE REGIONALE
PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIOE
DELL'AMBIENTE DELLASARDEGNA

L'AMMINISTRATORE UNICO
(PROF.GIUSEPPE PULINA)

PER
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE E
TERRITORIO,

IL Rettore
(PROF. GIANMARIA PALMIERI)